AI, CRITERIO DEI RISCHI PER LA UE

di Marilisa D'Amico

—Continua da pagina 36

J Artificial intelligence act contiene almeno altri due aspetti meritevoli di attenzione.

Il primo riguarda la definizione. Protagonista di acceso dibattito sin dall'avvio della discussione in seno alle istituzioni europee, l'articolo 3 adotta una nozione di intelligenza artificiale, che ha il pregio di coniugare i portati dell'innovazione scientifica e tecnologica e di rendere dinamica una definizione destinata a mutare nel tempo restituendo un testo suscettibile di applicazioni future e non temporalmente circoscritte. L'ambito applicativo del testo coprirà, così, i sistemi più avanzati e già ampiamente impiegati al di fuori di qualsiasi regolamentazione normativa: dai sistemi di intelligenza artificiale predittiva e generativa basata sul Deep learning. passando per i noti Large language models.

Un secondo aspetto poggia, invece, sulla delineazione dei

destinatari della nuova normativa: elemento da considerare congiuntamente ad un tema che prenderà sempre più piede soprattutto in sede di applicazione giurisprudenziale e, cioè, quello della responsabilità o liabillity. Soggetti agli obblighi tratteggiati dal testo saranno, così, tanto i fornitori e gli sviluppatori quanto gli utilizzatori dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo una costruzione che sembra ispirata ad un rafforzamento. ancora una volta, del grado di protettività dei diritti umani di fronte ai rischi delle nuove tecnologie di Ia.

Resta sullo sfondo il ruolo degli Stati membri, chiamati ad assicurare la coerente ed armonica applicazione del regolamento, preservando quella unità di intenti che l'Unione sembrava aver smarrito e che l'Artificial Intelligence Act ha, invece riportato al centro insieme ad una rinnovata sensibilità per i diritti fondamentali della persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA